

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

(CON DOMANDA EX ART. 700 C.P.C.)

per **Pilleri Stefania**, c.f. PLLSFN71E50B354N, nata a Cagliari il 10.05.1971 e residente in Assemini via Meucci n°6, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli (c.f. MMLLBT78S56B354N) e dall'avv. Nicola Norfo (c.f. NRFNCL78A08B354Q), elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Cagliari, via Santa Maria Chiara n. 144, (ai fini degli avvisi si dichiara che i numeri di telefax sono 0707731526 e 0702891072 e gli indirizzi pec sono avvocatonicolanorfo@pec.it e avvocato.elisabettamameli@pec.it

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, c.f. 80185250588, in persona del Ministro in carica,
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in persona del Dirigente *pro tempore*,
Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, in persona del Dirigente *pro tempore*,

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento III fascia – personale docente ed educativo della Provincia di Cagliari,



che verrebbero superati dall'odierna ricorrente per effetto del suo inserimento nella suddetta graduatoria.

FATTO E DIRITTO

-I-

La sig.ra Stefania Pilleri Veronica ha conseguito nell'anno scolastico 1991/1992 il diploma di maturità magistrale presso l'Istituto Statale Eleonora D'Arborea. **[doc. 1]**.

Come è oramai noto, il titolo acquisito negli Istituti Magistrali a seguito di regolare corso di studi entro il 2001/2002 (anno in cui è stato istituito il corso di Laurea in Scienze della Formazione) possiede valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Ciò trova espressa previsione in molteplici disposizioni di legge e di rango secondario.

In particolare, ci si riferisce:

- all'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 (*"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari"*);

- all'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 (*"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio – liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in un'unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*);



- all'art. 194, comma I, del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (*"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*);

- all'art. 15, comma VII, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (*"I titoli conseguiti nell'esame di stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare"*);

- all'art. 2, comma I, del D.M. 10 marzo 1997 (*"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali nell'Istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma II, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"*).

Non ultimo, anche il D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, di indizione del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria, prevede tra i soggetti



ammessi alla selezione i candidati in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002.

Il valore abilitante del titolo magistrale, d'altra parte, è oramai pacificamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza, a partire dal parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva nell'adunanza del 5 giugno 2013, poi recepito dal D.P.R. 25 marzo 2014, secondo il quale *"In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012"*.

Alla luce della normativa summenzionata, dunque, nessun dubbio può fondatamente residuare sul valore abilitante del titolo posseduto dall'odierna ricorrente.

-II-

II.A. Il titolo di studio di cui la ricorrente è in possesso le attribuisce il diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. gae).

Al fine di chiarire cosa sono tali graduatorie e che ruolo rivestono nell'*iter* di reclutamento del personale docente della scuola,



occorre richiamare, seppur sinteticamente, le principali disposizioni di legge che negli anni ne hanno definito la natura e la funzione.

Le loro origini coincidono con l’emanazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (così come modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124), il quale ha previsto la trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all’art. 399, comma 1, del medesimo decreto legislativo (cfr. art. 401, comma I, del D.Lgs. n. 297/1994).

L’art. 399, comma I, infatti, stabiliva che l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avesse luogo per il 50% dei posti assegnabili annualmente mediante concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all’art. 401.

Successivamente, con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (cd. Finanziaria 2007) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (c.d. gae).

La nuova disciplina legislativa aveva l’intento “*di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*” e, a tal fine, stabiliva che nella graduatorie così ridenominate potessero inserirsi a pieno titolo coloro che fossero stati in possesso di un’abilitazione nonché, con riserva, coloro che avessero avuto in corso una procedura abilitante (ordinaria o riservata).



Da ultimo, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. "*Legge per la Buona Scuola*") il legislatore ha previsto espressamente le gae tra i canali di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.

Più precisamente, il Ministero ha dato avvio alle assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 secondo una procedura articolata in quattro fasi:

- la **fase 0** (cfr. art. 1, comma 95), che prevede l'assegnazione del 50% dei posti disponibili mediante il ricorso a concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo proprio alle gae;

-la **fase A** (cfr. art. 1, comma 98, lett. a), avente ad oggetto i posti dell'organico di diritto che residuano dalla fase 0, destinata ai soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n. 82/2012 e ai soggetti iscritti nelle gae;

- la **fase B** (cfr. art. 1, comma 98, lett. b), che riguarda i posti dell'organico di diritto che residuano dalla fase A e si rivolge a coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella predetta fase;

- la **fase C** (cfr. art. 1, comma 98, lett. c), la quale interessa coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione, né in fase A, né in fase B, ed è diretta ad attribuire i posti dell'organico potenziato.

Non occorre aggiungere altro per spiegare come l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento rappresenti allo stato attuale una delle due vie per accedere ad incarichi di docenza a tempo indeterminato.



Sennonché, del tutto inaspettatamente, con il D.M. 1 aprile 2014, n. 235, il Ministero non ha previsto l'inserimento nelle gae dei soggetti che, come la ricorrente, hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2001/2002.

Il D.M. n. 235/2014, infatti, si è limitato a stabilire che il personale docente ed educativo, già inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva della graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, potesse chiedere (entro e non oltre il termine del 10.05.2014 ed esclusivamente mediante modello *web*):

- la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una provincia ad un'altra (cfr. artt. 1 e 9).

Ha, altresì, specificato che la graduatorie ad esaurimento hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati, oltre che per il conferimento delle supplenze annuali e per quelle fino al termine delle attività didattiche (art. 7).

La mancata previsione dell'inserimento in gae dei diplomati magistrali entro l'a.s. 2001/2002 può essere verosimilmente ricondotta al fatto che il diploma magistrale è stato considerato titolo abilitante all'insegnamento solo a partire dal citato intervento del Consiglio di Stato, il cui parere è stato formalizzato dal D.P.R. del 25 marzo 2014.



Pertanto, sulla questione si è trovato nuovamente ad intervenire il Consiglio di Stato (stavolta in sede giurisdizionale), che con la sentenza del 16 aprile 2015, n. 1973 ha dichiarato illegittimo e annullato il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale di presentare domande dirette all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Secondo il ragionamento sviluppato dai giudici di Palazzo Spada *"Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali [...] In tale senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati"*.

Orbene, a seguito della pubblicazione della citata sentenza (peraltro sistematicamente confermate anche dalle pronunce in seguito intervenute: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 dicembre 2015, n. 5439; 10 settembre 2015, n. 4232; 3 agosto 2015, n. 3788; 27 luglio 2015, n. 3673; 27 luglio 2015, n. 3675; 21 luglio 2015, n. 3628), non vi sono



marginari per dubitare del diritto che la ricorrente vanta all'inserimento nella gae.

E ciò anche in forza dell'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015.

Se infatti, in linea di principio, le sentenze esplicano i loro effetti soltanto fra le parti in causa, l'annullamento di un atto a contenuto generale ed inscindibile ha efficacia *erga omnes*, di guisa che esso non potrà più trovare applicazione, né per i ricorrenti né per tutti gli altri soggetti cui l'atto amministrativo è diretto.

L'ontologica indivisibilità di un atto a contenuto normativo, difatti, esclude che esso possa non esistere per taluni soggetti e valere per altri (cfr., fra le tante, T.a.r. Palermo, sez. II, 6 marzo 2015 n. 631; T.a.r. Potenza, sez. I, 7 ottobre 2015, n. 612; T.a.r. Catania, sez. IV, 16 maggio 2014, n. 1368; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5459; Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2012, n. 2350; Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6212).

II.B Né, tantomeno, potrebbe, per ipotesi, sostenersi che la ricorrente non abbia più diritto all'inserimento in gae, non avendo presentato domanda telematica entro il termine del 10 maggio previsto dal D.M. n° 235/2014.

Tale decreto, infatti, ha previsto che le domande di aggiornamento, permanenza e trasferimento potessero essere presentate solo ed esclusivamente da chi era già inserito in graduatoria.



In ogni caso, la procedura informatica (unica modalità ammessa per la presentazione delle istanze), non riconoscendo il titolo abilitante della ricorrente, non le ha neppure dato la possibilità di registrarsi sul portale e di inserire via *web* una qualunque tipologia di domanda -ancorché atipica-, come sarebbe stata quella di inserimento *ex novo*.

SULLA DOMANDA EX ART. 700 C.P.C.

La sussistenza del *fumus boni iuris* emerge con evidenza da tutto quanto suesposto.

Altrettanto incontestabile è il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sulla ricorrente nelle more del giudizio ordinario e che rende necessaria l'adozione di un provvedimento di urgenza da parte di codesto Tribunale.

Più precisamente occorre sottolineare che la ricorrente svolge dei lavori saltuariamente che non le garantiscono un reddito adeguato e che nulla hanno a che vedere con il percorso di studi effettuato, con ovvio detrimento delle sue legittime aspettative professionali.

L'inserimento -anche solo con riserva- nelle graduatorie ad esaurimento, invece, le consentirebbe da un lato di avere l'opportunità di ricevere una proposta di assunzione a tempo indeterminato o determinato, e in ogni caso di acquisire anzianità di iscrizione in graduatoria, con tutti i prevedibili vantaggi giuridici ed economici che ne derivano.



In ragione delle argomentazioni sopra illustrate e riservata ogni migliore difesa nel proseguo del giudizio, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che il Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, al fine di -rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione- accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) in ordine alla domanda ex art. 700 c.p.c.:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ovvero ordinare all'Amministrazione l'inserimento a pettine della ricorrente nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Cagliari del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2017 secondo il punteggio in possesso della ricorrente.

B) nel merito:

- previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita a pettine nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Cagliari del personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2017 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione



l'inserimento nella suddetta secondo il punteggio in possesso della
ricorrente.

Con vittoria di spese in entrambe le fasi del giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della
presente controversia è indeterminabile ed è dovuto un contributo
unificato pari ad € 259,00.

INDICE DOCUMENTI

1) autocertificazione conseguito del diploma di maturità
magistrale nell'anno 1992.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, si
chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente
ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 5 febbraio 2016

(avv. Nicola Norfo)

(avv. Elisabetta Mameli)

